

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1005 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica della comunicazione e della pubblicazione della sospensione e dell'esclusione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 3, e l'articolo 52, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/65/UE istituisce un sistema in base al quale la sospensione dalla negoziazione, la revoca della sospensione e l'esclusione dalla negoziazione devono essere pubblicate e comunicate in modo tempestivo ed efficiente.
- (2) La pubblicazione di queste informazioni sui siti web da parte dei gestori delle sedi di negoziazione e delle autorità competenti permette di accedervi agevolmente senza rilevanti costi aggiunti. Pertanto, la pubblicazione sul sito web dovrebbe essere il principale mezzo di pubblicazione e di contestuale divulgazione delle informazioni nell'Unione. Per assicurare che le informazioni siano messe simultaneamente a disposizione di tutti, la pubblicazione con altri mezzi dovrebbe essere possibile solo contestualmente o successivamente alla pubblicazione sul sito web.
- (3) Vista la necessità di una comunicazione rapida e precisa per consentire il funzionamento dello scambio di informazioni e della collaborazione previsti dalla direttiva 2014/65/UE, è opportuno stabilire formati e una tempistica uniformi per agevolare e rendere efficienti le comunicazioni e la pubblicazione di tutte le informazioni pertinenti. L'uso di questi formati e tempistica non dovrebbe pregiudicare l'uso di altri formati o tempistica in circostanze eccezionali e imprevedibili, in cui i formati e la tempistica stabiliti nel presente regolamento non fossero appropriati, in considerazione del notevole volume e dell'urgenza delle comunicazioni imposte, ad esempio, dalla chiusura dell'intero mercato.
- (4) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) alla Commissione.
- (6) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

